

Bocconi

REGOLAMENTO

Dipartimento
di Finanza



Università
Bocconi
MILANO

SOMMARIO

Art. 1 (Ambito di applicazione e oggetto del regolamento)	2
TITOLO I – COMPETENZE E RISORSE	2
Art. 2 (Competenze)	2
Art. 3 (Risorse umane, strumentali e finanziarie)	2
TITOLO II – ORGANI	3
Art. 4 (Organi del Dipartimento)	3
Art. 5 (Direttore)	3
Art. 6 (Giunta di Dipartimento)	4
Art. 7 (Consiglio di Dipartimento)	5
TITOLO III PROCEDURE PER IL RECLUTAMENTO E PROMOZIONE	6
Art. 8 (Reclutamento e promozione)	6
TITOLO IV - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SOPPRESSIONE	7
Art. 10 (Monitoraggio e valutazione)	7
Art. 11 (Amministrazione e contabilità)	8
Art. 12 (Soppressione)	8

Art. 1 (Ambito di applicazione e oggetto del regolamento)

1. Il presente Regolamento si applica al Dipartimento di Finanza dell'Università Bocconi e ne disciplina finalità, risorse, organizzazione, valutazione e scioglimento.
2. Secondo l'art. 55 dello Statuto e l'art. 36 del Regolamento generale di Ateneo, il Dipartimento di Finanza è una struttura finalizzata a coordinare e sviluppare l'offerta interna di risorse e competenze per la didattica e la ricerca prevalentemente nelle aree disciplinari associate al campo di Financial Economics secondo la definizione del Journal of Economic Literature. L'elenco include, a titolo di esempio, non esaustivo, le aree di asset pricing, corporate finance, banche e intermediazione finanziaria, behavioural finance, fintech.
3. Le disposizioni del presente Regolamento integrano quelle degli articoli dal 36 al 43 del Regolamento generale di Ateneo e devono essere interpretate in conformità di quest'ultimo e dello Statuto.
4. I termini di genere maschile contenuti nel presente Regolamento devono ritenersi neutri sotto il profilo del genere e sono pertanto da riferirsi a tutte le persone potenzialmente incluse o interessate.

TITOLO I – COMPETENZE E RISORSE

Art. 2 (Competenze)

Fermo quanto compete alle Scuole, il Dipartimento ha le competenze che sono a esso attribuite dall'art. 37 del Regolamento generale di Ateneo.

Art. 3 (Risorse umane, strumentali e finanziarie)

1. Il Dipartimento non ha personalità giuridica. I contratti, le convenzioni e gli accordi per il reperimento delle sue risorse sono pertanto stipulati dal legale rappresentante dell'Università (o da un suo delegato).
2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, possono essere stipulati accordi di collaborazione con altri attori economici, sociali e culturali, pubblici e privati del contesto di riferimento del Dipartimento.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, il Dipartimento si avvale di:
 - a) docenti dell'Università Bocconi;
 - b) collaboratori dedicati alle attività del Dipartimento;
 - c) studiosi ed esperti esterni, anche destinatari di borse e contratti di ricerca a tempo determinato, per lo svolgimento di incarichi temporalmente definiti.
4. Il Dipartimento si avvale inoltre del personale tecnico-amministrativo dell'Università, il quale, attraverso l'organizzazione della direzione competente e sotto la supervisione di un coordinatore, garantisce la gestione di tutte le attività svolte dal Dipartimento, che ne favorisce l'ingaggio e il coinvolgimento.
5. Le finalità istituzionali del Dipartimento si svolgono prevalentemente negli spazi e nelle strutture dell'Università Bocconi, nonché mediante le attrezzature e i servizi che essa mette a sua disposizione.

TITOLO II – ORGANI

Art. 4 (Organi del Dipartimento)

Sono organi del Dipartimento:

- a) il Direttore;
- b) la Giunta;
- c) il Consiglio.

Art. 5 (Direttore)

1. Il Direttore del Dipartimento è nominato dal Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento e previa informazione al Consiglio di amministrazione. Gli Assistant Professor hanno diritto di concorrere alla deliberazione con la quale il Consiglio propone al Rettore la nomina del Direttore.
2. La proposta di Direttore è votata a scrutinio segreto, assicurando l'espressione di voto anche ai docenti fuori sede e seguendo le norme stabilite dall'art. 11 del Regolamento generale di Ateneo.
3. Il Direttore resta in carica tre anni. Eventuali rinnovi e revoche sono disciplinati dall'art. 4 del Regolamento generale di Ateneo.
4. Il Direttore rappresenta i docenti del Dipartimento nelle sedute del Consiglio accademico, riferendo, ove opportuno, al Consiglio di Dipartimento le decisioni che rientrano nella sua competenza. Partecipa, per conto del Dipartimento, agli altri organi di governo assembleari e consultivi dell'Ateneo nei quali è prevista o richiesta la sua presenza.
5. Il Direttore ha inoltre la rappresentanza accademica del Dipartimento all'esterno dell'Università e nei confronti delle altre unità organizzative in cui essa si articola.
6. Il Direttore convoca e presiede il Consiglio e la Giunta del Dipartimento.
7. Il Direttore predispose ogni tre anni un piano triennale del Dipartimento (integrato dal budget, con il dettaglio dell'allocazione delle risorse disponibili per le iniziative o voci di spesa), il quale definisce gli obiettivi da raggiungere nelle rispettive aree disciplinari e le azioni per conseguirli. Gli obiettivi devono essere coerenti con la pianificazione strategica dell'Università e con le Politiche per la Qualità e tenere conto del contesto di riferimento, delle competenze, delle risorse disponibili e delle potenzialità di sviluppo del Dipartimento stesso.
8. Le linee guida di tale piano sono presentate preliminarmente in sede di Consiglio di Dipartimento. Successivamente, tale piano (integrato dal relativo budget) è sottoposto all'approvazione della Giunta e successivamente a quella del Rettore. Una volta approvato, esso è trasmesso, a cura del Direttore, al Consiglio accademico e ai membri del Consiglio di Dipartimento. Secondo quanto previsto dall'art.43 del RGA, il Direttore presenta annualmente alla Giunta il rendiconto annuale della sua attuazione e la proposta di eventuali azioni correttive, se necessarie. Qualora queste ultime comportino una riallocazione molto significativa del budget originariamente previsto, la nuova proposta di utilizzo dei relativi fondi è nuovamente sottoposta all'approvazione della Giunta.
9. Il Direttore esercita altresì le competenze che gli sono attribuite dall'art. 39 del Regolamento generale di Ateneo.
10. Nell'ambito della supervisione svolta dal Direttore sull'attività didattica e di ricerca del Dipartimento secondo l'art. 39 del Regolamento generale di Ateneo, il Direttore di

Dipartimento ha piena autonomia sulle decisioni relative ai contratti a tempo determinato con durata non superiore ad un anno (inclusi i contratti per docenza a tempo determinato, per teaching o research assistant o proctor, e lecturer a tempo determinato di nuova assunzione). Per i lecturer a tempo determinato, al termine del primo anno il Direttore esamina la loro teaching performance e può prolungare il contratto per due ulteriori anni. Al termine del terzo anno, la Giunta esamina la teaching performance del lecturer e decide se richiedere l'apertura di una posizione a tempo indeterminato, da svolgersi secondo le regole interne Bocconi.

Art. 6 (Giunta di Dipartimento)

1. La Giunta è presieduta dal Direttore ed è costituita da almeno cinque e da non più di undici professori ordinari o associati ovvero ricercatori di ruolo, i quali afferiscano al Dipartimento. I suoi componenti sono nominati dal Consiglio di Dipartimento (nella composizione specificata al successivo art. 7.4 di questo regolamento) su proposta del Direttore, il quale ne fa parte di diritto. Il numero dei professori associati e dei ricercatori di ruolo non può complessivamente superare quello dei professori ordinari. Il Direttore di Dipartimento può proporre al Consiglio di Dipartimento successive modifiche alla composizione della Giunta (ad esempio a causa del pensionamento o delle dimissioni dalla Giunta di uno dei membri, o della promozione o assunzione di professori che possono fornire un contributo ai lavori della Giunta). In ogni caso, il mandato della Giunta termina insieme al mandato del Direttore di Dipartimento.
2. I componenti della Giunta esercitano il loro mandato senza vincolo di rappresentanza e possono essere responsabili di compiti di promozione e coordinamento in specifiche aree di attività del Dipartimento.
3. Sulla base di quanto indicato dal Consiglio di Dipartimento all'atto di nomina della Giunta, nelle materie di sua competenza il Direttore può proporre a quest'ultima l'istituzione di uno o più comitati con compiti consultivi, istruttori ovvero gestionali. In tal caso, il Direttore assicura che la composizione dei comitati, nella loro interezza, rispetti i valori di pluralismo, equità e inclusione dell'Università e rappresenti le aree di ricerca e didattica del Dipartimento.
4. Alla Giunta sono attribuite le competenze indicate nell'art. 43 del Regolamento generale di Ateneo.
5. Essa è regolarmente costituita e delibera a maggioranza dei suoi componenti.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo seguente del presente Regolamento, le decisioni prese dalla Giunta che sono rilevanti ai fini di successive deliberazioni che devono essere assunte dal Consiglio di Dipartimento sono comunicate ai membri del Consiglio del Dipartimento prima della riunione successiva del Consiglio.
7. Per quanto la partecipazione in presenza resti l'opzione da preferirsi, il Direttore può consentire che i componenti della Giunta partecipino alle adunanze mediante collegamento telefonico o audiovisivo, assicurando in tal caso che sia salvaguardato l'esercizio effettivo del loro diritto di parola e di voto. In tal caso, le istruzioni per effettuare il collegamento sono indicate nell'avviso di convocazione o in successivo messaggio e-mail inviato a tutti i membri della Giunta.
8. Il Direttore può invitare alle riunioni della Giunta, senza che peraltro concorrano a far parte del quorum costitutivo e deliberativo dell'organo, altri docenti del Dipartimento per la discussione di particolari materie.

Art. 7 (Consiglio di Dipartimento)

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Dipartimento.
2. Spetta al Consiglio, nell'esercizio delle competenze che gli sono attribuite dall'art. 41 del Regolamento generale di Ateneo, determinare i criteri e gli indirizzi per la programmazione, coerentemente con gli obiettivi perseguiti in materia di didattica e di ricerca e in collaborazione con i Direttori delle Scuole, il Rettore alla Ricerca e il Rettore per la Faculty.
3. Il Consiglio è convocato dal Direttore almeno due volte nel corso dell'anno accademico, come previsto dall'art. 40.4 del Regolamento generale di Ateneo. Le regole di convocazione, i quorum costitutivi e deliberativi e la redazione dei verbali seguono le regole indicate dal Regolamento Generale di Ateneo (articoli 7, 8, 10 e 12).
4. Come previsto dal Regolamento Generale di Ateneo (art. 40), il Consiglio è composto dai professori ordinari, dai professori associati e dai ricercatori di ruolo che afferiscono al Dipartimento.
5. Partecipano al Consiglio, con solo diritto di intervento e di proposta, anche gli altri professori (come definiti dal Regolamento Generale di Ateneo), i Lecturer e gli Assistant Professor che afferiscono al Dipartimento.
6. Il Direttore del Dipartimento può invitare alle riunioni del Consiglio, senza che peraltro concorrano a far parte del quorum costitutivo e deliberativo dell'organo, altri docenti e studiosi per la discussione di particolari materie.
7. Per quanto riguarda le materie di preminente interesse degli studenti, partecipa al Consiglio, senza diritto di voto, anche un rappresentante dei Corsi di studio e un rappresentante dei corsi di dottorato di ricerca, eletti secondo quanto previsto dall'apposito regolamento. Le questioni per le quali i rappresentanti degli studenti dei vari livelli di Corsi di studio intervengono nelle sedute del Consiglio sono individuate dal Direttore al momento della convocazione dell'organo collegiale, mediante espressa indicazione nell'ordine del giorno.
8. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, salvi i requisiti di legge, secondo quanto stabilito dall'art. 40 del Regolamento generale di Ateneo. Sono computati nel quorum costitutivo e deliberativo i componenti del Consiglio di cui al quarto comma del presente articolo.
9. Qualora il Consiglio fosse chiamato a pronunciarsi in ordine al reclutamento di professori ordinari (sia per promozione che per chiamata esterna), partecipano alle riunioni i soli professori ordinari. Qualora il Consiglio fosse chiamato a pronunciarsi in ordine al reclutamento di professori associati (sia per promozione che per chiamata esterna), oppure alla richiesta di un bando per un Lecturer a tempo indeterminato, partecipano alle riunioni i soli professori ordinari e associati.
10. Gli Assistant Professor hanno diritto di concorrere alla proposta di nomina del Direttore del Dipartimento. Essi partecipano inoltre alla discussione preliminare del piano triennale di Dipartimento. Gli Assistant Professor partecipano, altresì, al processo di selezione degli Assistant Professor attraverso la formulazione delle loro opinioni sui candidati rivolte al Junior Job Market Committee.
11. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto al voto in

merito all'approvazione del regolamento di Dipartimento, il quale, previa verifica di coerenza con le norme di legge e di regolamento dell'Università Bocconi, è emanato dal Rettore mediante decreto.

12. Per quanto la partecipazione in presenza resti l'opzione da preferirsi, il Direttore può consentire che i componenti del Consiglio partecipino alle adunanze mediante collegamento telefonico o audiovisivo, assicurando in tal caso che sia salvaguardato l'esercizio effettivo del loro diritto di parola e di voto. In tal caso, le istruzioni per effettuare il collegamento sono indicate nell'avviso di convocazione o in successivo messaggio e-mail inviato a tutti i membri della Giunta.

TITOLO III PROCEDURE PER IL RECLUTAMENTO E PROMOZIONE

Art. 8 (Reclutamento e promozione)

1. La Giunta formula un programma annuale di sviluppo delle risorse accademiche, che sia coerente con gli obiettivi di piano strategico e con il piano di utilizzo delle risorse assegnate al Dipartimento e definisca gli obiettivi di reclutamento e promozione. Tale programma dev'essere sottoposto all'approvazione del Consiglio accademico, dopo essere stato proposto dal Direttore al Consiglio di Dipartimento e discusso con il Rettore per la Faculty.
2. Le procedure di reclutamento e promozione si svolgono nel rispetto di quanto previsto nel Manuale di Tenure riportato nelle Politiche di gestione della Faculty Bocconi (Faculty management policy) di tempo in tempo vigente.
3. Ferma restando la facoltà della Giunta ai sensi del RGA di formulare ulteriori autonome proposte al Consiglio di Dipartimento in tema di richiesta di nuovi posti di professore ordinario o associato, di altri docenti a tempo determinato e di ricercatore a tempo determinato in tenure track o sulla destinazione dei posti già deliberati, le proposte di promozione a professore ordinario o di chiamata di studiosi italiani e stranieri di chiara fama su posti di professore ordinario sono sottoposte dal Direttore direttamente al Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai soli professori ordinari. Le analoghe proposte di promozione oppure di reclutamento esterno per posizioni di professore associato sono sottoposte dal Direttore direttamente al Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai soli professori ordinari e associati.
4. Ai fini del reclutamento degli Assistant Professor, il processo è normato dal relativo Regolamento dell'Università, che prevede l'istituzione di un Comitato per il Junior Hiring (denominato anche Junior Job Market Committee, JJMC), nominato annualmente dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore, presieduto da un professore ordinario o associato in qualità di responsabile. Oltre ai compiti già definiti nel Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di selezione degli Assistant Professor, il Comitato sollecita i membri del Dipartimento, durante la fase dei flyout e dei job market seminars, a fornire al Comitato il proprio feedback sui candidati, ai fini di contribuire a determinare l'orientamento del Comitato stesso nella identificazione dei potenziali candidati idonei. Questo processo e la partecipazione della faculty ai job market seminar e alle interviste ai candidati consente a tutti i membri del Dipartimento, inclusi gli Assistant Professor, di contribuire al processo decisionale in tema di selezione dei candidati idonei, ferma restando la responsabilità del Comitato per il Junior Hiring come regolata dalle norme di ateneo.

5. Per la selezione e lo screening di possibili candidati per il reclutamento per chiamata diretta di studiosi italiani o stranieri di chiara fama come professori ordinari o associati il Direttore si avvale di un Senior Job Market Committee (SJMC), che svolge le funzioni del Comitato Hiring per le chiamate di professori ordinari e associati come definite dai regolamenti di Ateneo, nominato dal Consiglio (nella composizione ristretta ai professori ordinari) su proposta del Direttore. Il Direttore e il Senior Job Market Committee aggiornano il Consiglio di Dipartimento (nella composizione ristretta ai professori ordinari) sui possibili profili eventualmente identificati prima di procedere a eventuali flyout. La decisione di invitare un candidato per il flyout richiede la maggioranza dei 2/3 del Senior Job Market Committee e deve essere comunicata a tutti i membri del Consiglio di Dipartimento almeno dieci giorni prima del flyout. Dopo il flyout, il SJMC richiede feedback sui candidati ai membri del Consiglio di Dipartimento. La deliberazione finale di sottoporre al CAP al termine del processo una eventuale proposta di offerta per chiamata diretta spetta in ogni caso al Consiglio di Dipartimento.

Art. 9 (Affiliazioni secondarie al Dipartimento)

1. Possono chiedere l'affiliazione al Dipartimento anche docenti afferenti ad altri Dipartimenti, secondo quanto previsto all'art. 38 del Regolamento generale di Ateneo.
2. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti in merito alle richieste dei docenti di afferenza secondaria al Dipartimento.
3. Le richieste di affiliazione secondaria sono valutate sulla base dei seguenti criteri:
 - a) vicinanza ovvero complementarità dell'attività didattica e di ricerca alla missione e ai contenuti del Dipartimento;
 - b) interesse allo sviluppo futuro di ambiti di integrazione con i programmi e gli obiettivi del Dipartimento;
 - c) rilievo e coerenza rispetto al perseguimento della mission del Dipartimento.
4. In caso di mancato gradimento da parte dei componenti del Dipartimento, sull'afferenza secondaria decide il Consiglio accademico, in base a una valutazione di coerenza tra il settore scientifico-disciplinare di inquadramento dell'interessato e i settori scientifico-disciplinari ricompresi nelle aree scientifiche di riferimento del Dipartimento medesimo.
5. I docenti affiliati al Dipartimento in via secondaria partecipano al Consiglio di Dipartimento senza diritto di voto e non godono dell'elettorato passivo.

TITOLO IV - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SOPPRESSIONE

Art. 10 (Monitoraggio e valutazione)

1. L'attività del Dipartimento è sottoposta a valutazione con le modalità e la periodicità stabilite nel programma di valutazione delle strutture e dei servizi di Ateneo.
2. Il Direttore, nell'ambito del processo di riesame annuale, ha il compito di monitorare e verificare annualmente il conseguimento degli obiettivi definiti nel piano triennale e definire le eventuali indicazioni e proposte di azioni di miglioramento per il futuro. Queste informazioni sono riportate nel documento denominato "Rendiconto annuale".
3. Il Rendiconto annuale è approvato dal Rettore, dopo essere stato votato dalla Giunta e sottoposto all'esame del Presidio di Qualità.

Art. 11 (Amministrazione e contabilità)

La gestione amministrativa e contabile del Dipartimento è disciplinata dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università Bocconi.

Art. 12 (Soppressione)

Il Dipartimento può essere soppresso con le stesse procedure previste per la sua costituzione.